

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

GASPARRI, MIGLIORI e ZACCHERA.
— *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

il 3 giugno 1998 i consiglieri del gruppo AN alla regione Molise hanno direttamente espresso al dottor Alfonso Noce, commissario del Governo nella Regione Molise, la loro grave preoccupazione per le palesi illegittimità regolamentari e statutarie in cui versano gli organismi di tale regione, comportando evidenti vizi procedurali di ogni iter legislativo e determinando, come è già accaduto, impugnative al Tar;

in particolare sono state ufficialmente contestate:

la violazione dell'articolo 60 del regolamento interno essendosi registrata l'elezione — tramite l'allargamento della giunta regionale — di due assessori, non congiuntamente al presidente ed ai restanti componenti dell'esecutivo, così come dell'articolo 65 dello stesso regolamento che prevede — in tale caso — le dimissioni di singoli membri della giunta;

la violazione dell'articolo 19 del regolamento interno, che prevede che un consigliere possa essere sostituito in commissione solo da un consigliere dello stesso gruppo, mentre ciò stabilmente non avviene;

la gravissima violazione del secondo comma dell'articolo 14 dello statuto regionale del Molise, tra l'altro legge dello Stato, circa la rappresentanza delle minoranze all'interno dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, visto e considerato che coloro che furono eletti come rappresentanti della minoranza sono oggi rappresentanti della maggioranza;

si rileva tutta la drammaticità di una situazione di illegittimità nel funzionamento di organi di rilievo costituzionale, tanto da rendere opportuno un urgentissimo intervento che sani tali inammissibili carenze di legalità che non hanno riscontro in nessuna altra regione e che potrebbero determinare l'intervento delle massime istituzioni dello Stato garanti del rispetto di ogni precetto costituzionale;

se siano informati in merito da parte del commissario del Governo nella regione Molise e quali iniziative siano state assunte dal Commissario di Governo e dallo stesso Governo per un celere ripristino della legalità nella regione Molise. (3-02500)

FINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la regione Calabria è stata, negli anni passati, destinataria di particolari risorse destinate al settore dell'edilizia residenziale pubblica;

tali risorse, a valere sulle leggi n. 457/1978 e n. 67/1988, hanno riguardato fondamentalmente oltre l'attività consolidata delle nuove costruzioni anche l'acquisto ed il recupero di immobili degradati nei centri storici da destinare, previo risanamento ed adeguamento, ad alloggi pubblici, nonché il recupero e la riqualificazione dei complessi esistenti di edilizia pubblica (comunemente « case popolari »);

a partire dal 1995 è stato dato nella regione Calabria grande impulso al recupero dei ritardi accumulati negli anni precedenti, ritardi riconducibili ad una serie di concause di tipo procedurale, amministrativo, di incertezza normativa, e un ulteriore impulso significativo è stato dato nella regione Calabria nel 1996 dalla emanazione della legge di riforma degli ex Istituti Autonomi Case Popolari, principali soggetti attuatori nel settore della edilizia residenziale pubblica;

il Governo aveva inteso porre dei punti fermi nel settore per la definizione dei tempi per l'avvio degli interventi programmati e non avviati, attraverso il decreto-legge n. 49 del 20 settembre 1996, provvedimento non convertito in legge per la mancanza in aula, ai fini del numero legale, della stessa maggioranza, per cui le risorse dovevano considerarsi perenti a decorrere dal novembre 1996;

successivamente, attraverso il comma 75 dell'articolo 2 della legge 662 del 23 dicembre 1996, lo stato di incertezza relativa ai programmi non avviati al cantiere è stato superato, demandando alle regioni il compito di provvedere alle determinazioni sulle localizzazioni e sui soggetti attuatori, compito a cui la regione Calabria ha ottemperato nei tempi previsti con delibera del 10 marzo 1997, restando quindi fissato il termine ultimo per l'avvio dei lavori non iniziati in 10 mesi e quindi al gennaio 1998;

il termine sopra indicato è stato ulteriormente sconvolto dal decreto-legge n. 67 del 25 marzo 1997 (cosiddetto decreto «sblocca cantieri»), convertito in legge n. 135 del 23 maggio 1997, che ha fissato il termine di indizione della gara d'appalto in 90 giorni dalla data e quindi al 24 giugno 1997, prescrivendo altresì che entro i successivi 90 giorni le risorse finanziarie non impegnate, al netto degli oneri di programmazione e progettazione già assunti nei programmi precedenti, fossero destinate dalle regioni, su proposta degli Iacp, ad interventi di risanamento del patrimonio edilizio pubblico; decorso inutilmente tale termine ultimo i finanziamenti si sarebbero intesi revocati per essere ripartiti successivamente tra le regioni;

le stridenti contraddizioni fra il dettato dell'articolo 2, comma 75, della legge 662 e quanto previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 67 convertito in legge n. 135, sono state evidenziate nei lavori in Commissione attraverso proposte d'emendamenti, rispetto ai quali la maggioranza ha inteso «blindare» il provvedimento;

nella regione Calabria i programmi, particolarmente nel settore delle nuove co-

struzioni, sono stati avviati nei termini previsti nella quasi totalità dei casi, mentre la programmazione relativa ai programmi d'acquisto e recupero d'immobili nei centri storici, ossia di un patrimonio già pervenuto precedentemente alle scadenze di legge in proprietà degli enti, nonché dei programmi di risanamento del patrimonio edilizio abitativo degli enti ha trovato luogo nella proposta di rideterminazione formulata ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 135, e nella conseguente deliberazione di giunta regionale n. 4181 del 29 settembre 1997;

a tal proposito va segnalato che pur se la delibera regionale è stata assunta con un ritardo di sette giorni rispetto ai termini fissati dalla legge, è pur vero che non ci si trova di fronte al «tempo scaduto inutilmente», laddove il ritardo, nella sua esiguità, resta imputabile a fattori meramente strumentali;

tale situazione pare riguarderebbe non solo la regione Calabria, ma anche altre realtà;

oggi, a distanza di oltre otto mesi, nonostante le assicurazioni del Governo circa l'attivazione delle risorse disponibili ed immobilizzate, l'apertura dei cantieri e la conseguente occupazione diretta ed indotta nel settore, che, trattandosi di recupero e risanamento, dovrebbe muoversi su parametri superiori all'edilizia corrente, non sono state assunte le dovute determinazioni sull'utilizzazione dei fondi, né in senso negativo né in senso positivo, lasciando gli enti locali e gli enti strumentali in un clima di assoluta incertezza operativa, soprattutto in considerazione della precedente assunzione al patrimonio degli enti d'innomerevoli edifici nei centri storici, degli impegni di programmazione assolti, delle occasioni di incisivo risanamento del patrimonio pubblico, ossia di un quadro d'interventi favorevole che l'attuale situazione di stallo, contrariamente agli slogan di accompagnamento alla legge, rischia di vanificare totalmente —

quali provvedimenti intenda assumere rispetto alle situazioni sopra descritte, con

particolare riferimento alle procedure dell'articolo 14 della legge n. 135;

se, nell'ipotesi di revoca, basata evidentemente su meri fatti formali riconducibili al brevissimo ritardo, il Governo intenda, con sollecitudine, procedere alla riassegnazione sulla base degli stessi impegni e programmi formulati dalle regioni, così da garantire la continuità dell'azione di risanamento del patrimonio edilizio pubblico. (3-02501)

VOLONTÈ, FABRIS e MARINACCI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

notizie di stampa riportano di una nube radioattiva che ha investito il nord del Paese —:

se non ritenga di fornire al Parlamento ogni utili informazione su queste allarmanti notizie, come pure sulle conseguenti iniziative a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. (3-02502)

SGARBI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

più volte, di recente, in interviste alla stampa e dichiarazioni pubbliche, numerosi magistrati appartenenti all'ordine di cui all'articolo 104 della Costituzione hanno dichiarato di avere potuto finanziare partiti politici e iniziative e persino di avere acquistato case e autovetture con le somme ricevute facendo condannare dai loro colleghi cittadini, meglio se membri del Parlamento, da essi denunciati per diffamazione, più o meno aggravata per avere osato criticare gli aspetti più deleteri e illegali dell'esercizio della giurisdizione da parte dei magistrati, specialmente di quelli che svolgono le funzioni di pubblico ministero;

in effetti risulta da un esame sommario dei procedimenti penali in cui si

collocano come presunte parti lese magistrati, e dei procedimenti civili in cui gli stessi magistrati chiedono il risarcimento di danni veri o presunti, che le liquidazioni, sia a titolo di provvisoria che definitiva, raggiungono cifre esorbitanti, assolutamente spropositate oggettivamente e ancora di più in rapporto alle normali liquidazioni operate in cause identiche intercorrenti tra comuni cittadini;

una simile realtà si ripete, in maniera ancora più grave per il corretto esercizio della giurisdizione, anche a livello di condanne a pene gravissime e senza sospensione condizionale della pena; pur in presenza delle condizioni che consentono la concessione del beneficio, quando vengono giudicati, per il reato di diffamazione di un pubblico ministero, dei membri del Parlamento, in violazione all'articolo 68 della Costituzione, per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni;

tutto ciò ad avviso dell'interrogante documenta un uso distorto della giurisdizione e suscita notevole allarme sociale oltre che la percezione dell'inesistenza, per i cittadini, delle garanzie previste dagli articoli 21 della Costituzione e 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e, per i membri del Parlamento di quelle di cui all'articolo 68 della Costituzione, con conseguente materializzazione di oggettive condizioni di una gestione distorta della giurisdizione, sfuggita a ogni controllo, e nel silenzio complice degli organi di controllo —:

quanti siano i procedimenti per diffamazione e diffamazione aggravata a mezzo stampa attualmente pendenti dinanzi agli organi giudiziari italiani e a quali; quanti di questi siano stati avviati da magistrati e tra questi da coloro che ricoprono funzioni di pubblico ministero e in rapporto a quali fatti ritenuti « diffamatori »;

quanti si siano conclusi e con che esito sia in rapporto alla sentenza che, per l'ipotesi di condanna, al risarcimento dei danni;

quale differenza si registri, in rapporto alla condanna alla pena e al risarcimento dei danni, nei procedimenti relativi a comuni cittadini e in quelli in cui si presentano come parti lese magistrati e quali somme da ciascuno di questi siano state incassate;

se non ritengano che un simile modo di procedere, di coloro che così favoriscono platealmente i loro colleghi e violano gli articoli 21 e 68 della Costituzione e 10

della convenzione europea dei diritti dell'uomo, sostanzialmente un uso distorto della giurisdizione;

se conseguentemente, si intendano adottare le iniziative ispettive e disciplinari di competenza, al fine di evitare il consolidarsi del sistema documentato dai fatti citati e di individuare, perché siano puniti, i responsabili di azioni e omissioni che ne hanno consentito l'insorgere e lo sviluppo.
(3-02503)